



COMUNE DI  
**BARBERINO  
TAVARNELLE**

## **Ordinanza del Sindaco n. 24 del 31/10/2023**

**OGGETTO: OBBLIGO DI PULIZIA DELLE DEIEZIONI DEI CANI SU TUTTE LE AREE URBANE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO.**

### **IL SINDACO**

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni che evidenziano il disagio determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivanti dalla frequente presenza di deiezioni liquide dei cani sui marciapiedi, sui muri di affaccio e soglie di edifici pubblici e privati, sugli angoli delle vetrine degli esercizi commerciali, su altri elementi di arredo urbano e nei luoghi destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7082/2015:

- ha individuato, fra le regole di comportamento per i conduttori di cani sulla pubblica via, quella di essere in grado di poter ripulire la superficie sporcata dall'animale stesso;
- ha considerato applicabile la violazione di quanto disposto dall'art. 639 del Codice Penale – “*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*”, nel caso di inosservanza di tale regola, configurandosi l'ipotesi di “*sciatteria o imperizia nella conduzione dell'animale*”;

VISTO il D.Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m.i., ed in particolare l'art. 50, comma 5, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

VISTA la L.R. 59/2009 ed in particolare l'art. 22, che prevede:

- comma 1 - “*Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.*”;
- comma 2 – “*Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici...*”;

RITENENDO non abbastanza ben definite nella normativa vigente le modalità di comportamento del conduttore del cane in caso di deiezioni liquide di quest'ultimo, che rappresentano comunque una problematica importante dal punto di vista igienico sanitario e non facilmente affrontabile;

CONSIDERATO innegabile che non è sempre possibile prevedere il comportamento del cane, soprattutto nel caso delle deiezioni liquide e che quindi, al fine di evitare imbrattamenti e cattivi odori ed in maniera tale da mantenere il decoro cittadino, occorre provvedere successivamente alla pulizia delle stesse;



RITENUTO quindi che, sulle aree urbane pubbliche e ad uso pubblico, il conduttore debba ripulire per quanto possibile il luogo, immediatamente dopo la deiezione liquida dell'animale;

RITENUTO, a tal proposito, che il proprietario/conduttore debba disporre, in qualsiasi momento che si trovi con l'animale in aree urbane pubbliche o ad uso pubblico, di una bottiglietta della capienza di almeno mezzo litro, od altro contenitore, contenente acqua senza aggiunta di sostanze chimiche né di detergenti e/o disinfettanti, da utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide;

RICORDATO che, ai sensi del succitato art. 22 della L.R. 59/2009, il proprietario/conduttore deve disporre di strumenti idonei all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane (paletta e/o sacchetti monouso, od altro strumento idoneo);

RICORDATO altresì, che la violazione del suddetto art. 22 della L.R. 59/2009, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera j della medesima legge regionale;

STABILITO che i suddetti strumenti di raccolta e pulizia delle deiezioni solide e liquide dei cani, debbano essere esibiti su richiesta della Pubblica Autorità, dal proprietario/conduttore che si trovi con l'animale in aree urbane pubbliche o ad uso pubblico;

STABILITO inoltre che sono esonerati dalle disposizioni del presente provvedimento i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di *handicap* impossibilitati all'effettuazione della pulizia delle deiezioni liquide canine, nonché le Forze di Polizia e la Protezione Civile, qualora impieghino cani per esigenze di servizio;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni delle ordinanze sindacali;

STABILITO infine che le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento che non trovino specifica sanzione nella L.R. 59/2009 od altra normativa cogente e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale, sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il DPGR 38/R/2011 - Regolamento di attuazione della L.R. n. 59/2009;

VISTA la L. n. 689/1981;

### **ORDINA**

a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro conduzione o custodia, che si trovino con l'animale su area urbana pubblica o ad uso pubblico, con eccezione dei non vedenti accompagnati da cani guida e di particolari categorie di portatori di *handicap* impossibilitati all'effettuazione della



pulizia delle deiezioni liquide canine, nonché delle Forze di Polizia e della Protezione Civile, qualora impieghino cani per esigenze di servizio, di:

- **disporre di una bottiglietta della capienza di almeno mezzo litro, od altro contenitore, contenente acqua senza aggiunta di sostanze chimiche né di detersivi e/o disinfettanti**, da utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide canine;

- provvedere immediatamente e per quanto possibile, oltre alla pulizia delle deiezioni solide come già disposto dalla normativa regionale, **alla pulizia e alla diluizione delle deiezioni liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico**;

- esibire gli strumenti di cui sopra di pulizia delle deiezioni liquide dei cani, su richiesta della Pubblica Autorità;

#### **AVVERTE**

- che le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento che non trovino specifica sanzione nella L.R. 59/2009 od altra normativa cogente e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale, sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00, ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro sessanta giorni (60 gg.) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della medesima;

#### **RICORDA**

- che, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 59/2009, il proprietario/conducente deve disporre di strumenti idonei all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane (paletta e/o sacchetti monouso, od altro strumento idoneo);

- che la violazione del suddetto art. 22 della L.R. 59/2009, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera j della medesima legge regionale;

#### **DISPONE**

- che la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sia affidata al Comando di Polizia Locale, alle Guardie Zoofile Volontarie, e a tutti i soggetti che possono esercitare funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale, e che la stessa sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, alle Guardie Zoofile Volontarie, alla Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestale.



COMUNE DI  
**BARBERINO  
TAVARNELLE**

Li, 31/10/2023

Sindaco  
*DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.*  
*(atto sottoscritto digitalmente)*